



FNO TSRM e PSTRP

Federazione nazionale degli Ordini

dei tecnici sanitari di radiologia medica e
delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione
e della prevenzione

CODICE DEONTOLOGICO DEL PODOLOGO

A cura della ©Commissione d'albo nazionale Podologi:

Presidente Cassano Vito Michele

V. Presidente Massimiani Stefano

Segretario Riso Daniela

Consigliere Armenise Francesco

Consigliere Di Salvatore Vincenzo

Consigliere Gigantino Alessio

Consigliere Giorgi Gianluca

Consigliere Piombino Martina

Consigliere Tramonta Rodolfo

Gruppo di Lavoro

Francesco Armenise, Cacciatore Lavinia, Piombino Martina, Riso Daniela

Approvato dal Consiglio Nazionale FNO TSRM-PSTRP Rimini 18.11.2021

INDICE TITOLI

I. CONTENUTI E FINALITÀ	pag. 3
II. DOVERI E COMPETENZE DEL PODOLOGO.....	pag. 3
III. RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA	pag. 7
IV. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, CONSENSO E DISSENSO	pag. 8
V. RICERCA E SPERIMENTAZIONE.	pag. 9
VI. ONORARI PROFESSIONALI, INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ SANITARIA.....	pag. 10
VII. RAPPORTI CON I COLLEGHI.....	pag. 10
VIII. RAPPORTI INTRA E INTERPROFESSIONALI	pag. 11
IX. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E NORME SANZIONATORIE.....	pag. 12
X. DISPOSIZIONE FINALE.....	pag. 12

TITOLO I CONTENUTI E FINALITÀ

ART. 1

Definizione

Il Codice deontologico della professione sanitaria di **PODOLOGO** - di seguito indicato con il termine "Codice" - identifica le regole, ispirate ai principi della Costituzione etica della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (di seguito Fno tsmr e pstrp), che disciplinano l'esercizio professionale dei podologi iscritti all'Albo professionale.

Il Codice, in armonia con i principi etici di Universalismo, Uguaglianza, Solidarietà ed Equità, impegna il podologo nella tutela della salute individuale e collettiva vigilando sulla dignità, sull'indipendenza e sulla qualità della professione.

Il Codice regola anche i comportamenti assunti al di fuori dell'attività professionale quando ritenuti rilevanti e incidenti sul decoro della professione.

Il podologo deve conoscere e rispettare il Codice.

L'inosservanza o la violazione del Codice, anche se derivante da ignoranza, costituisce illecito disciplinare, valutato secondo la normativa vigente.

TITOLO II DOVERI E COMPETENZE DEL PODOLOGO

ART.2

Doveri generali e competenze del podologo

Nell'esercizio della propria professione il podologo risponde con appropriatezza e responsabilità al bisogno di salute della persona assistita nel rispetto della libertà e della dignità della stessa, senza discriminazione alcuna.

Il podologo esercita la propria attività in base alle specifiche competenze acquisite durante i percorsi di laurea e dei successivi studi secondo la normativa vigente e che tendono a valorizzare la crescita professionale e contestualmente tutelare la salute della persona e dell'intera comunità.

Il momento spazio-temporale di massima espressione della professionalità è rappresentato dalla visita podologica, basata sul ragionamento clinico, come base per la strutturazione di un appropriato piano terapeutico, o l'invio ad altro professionista sanitario qualora le conoscenze non siano in grado di gestire la complessità del bisogno di salute della persona assistita.

La visita podologica prevede l'anamnesi, l'esame fisico clinico e strumentale, l'analisi della documentazione prodotta dalla persona assistita, la diagnosi podologica e il profilo prognostico di salute.

La visita podologica, essendo una presa in carico, implica una relazione, diretta o indiretta, e comunicazione con la persona assistita, una esaustiva e veritiera informazione del piano di cura e riabilitazione che si accinge a praticare, nonché al relativo consenso o diniego sottoscritto della persona assistita all'atto sanitario, prevedendo anche l'eventuale successiva revoca allo stesso consenso.

L'instaurazione della relazione di cura tra il podologo e la persona assistita è fonte della posizione di garanzia che il primo assume nei confronti del secondo, da cui deriva l'obbligo di attivarsi nel rispetto ed in adempimento delle proprie competenze, a tutela della sua salute e della sua vita .

La visita podologica prevede la redazione di una cartella clinica podologica come atto sanitario finale che la persona assistita sottoscrive.

ART. 3

Prescrizione della Terapia Ortesica a fini di prevenzione, cura e riabilitazione

Il podologo prescrive, progetta, realizza, collauda e somministra direttamente alla persona assistita dispositivi medici su misura, assumendosi la responsabilità degli stessi.

Tale processo è unitario, inscindibile e non delegabile in quanto le ortesi plantari e digitali rappresentano la terapia o il completamento della terapia e non un mero ausilio sanitario.

Il dispositivo “su misura” definisce qualsiasi dispositivo fabbricato appositamente dal podologo, autorizzato dal diritto nazionale in virtù della sua qualifica professionale, che indichi, sotto la responsabilità dello stesso, le caratteristiche specifiche di progettazione, e che è destinato a essere utilizzato solo per un determinato paziente esclusivamente al fine di rispondere alle sue condizioni ed esigenze individuali.

I dispositivi fabbricati in serie che devono essere adattati per soddisfare le esigenze specifiche di un utilizzatore professionale e i dispositivi che sono fabbricati in serie mediante processi di fabbricazione industriale, conformemente alle prescrizioni scritte di qualsiasi persona autorizzata, non sono tuttavia considerati dispositivi su misura.

Il podologo è obbligato ad iscriversi all’elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura del Ministero della Salute al fine di ottenere il codice identificativo del professionista.

Il podologo allega al dispositivo medico su misura la relativa dichiarazione di conformità contenente il numero di iscrizione ITCA (Information Technology Association Compliance; i lotti dei materiali utilizzati per la sua fabbricazione e le istruzioni per l’uso.

Di seguito sono elencate le terapie ortesiche di esclusiva competenza del podologo:

- terapia ortesica plantare ;
- terapia ortoplastica siliconica (digitale e non);
- terapia ortonissica, di rieducazione ungueale;
- terapia ortesica mediante feltraggio.
- terapia ortesica notturna

La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili e sulle linee guida, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza, di appropriatezza ed efficienza.

Il podologo segnala tempestivamente all’Autorità competente le reazioni avverse o sospette derivanti dai materiali utilizzati nella fabbricazione dei presidi medici su misura.

ART. 4

Ambiti e modalità di intervento

Il podologo esercita la propria attività professionale con titolarità, autonomia e responsabilità, in regime di dipendenza o libero professionale, in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, cercando anche di promuovere la collaborazione, in tutte le forme di equipe, con le altre professioni sanitarie.

Resta salvo il principio di incompatibilità di esercizio della professione sanitaria di podologo all’interno di attività o strutture a carattere commerciale, che non possono, per loro natura, garantire l’adeguata igiene, sicurezza della cure, requisiti strutturali e strumentali di minima e adempimenti amministrativi regionali, in relazione all’attività di podologo.

Il podologo che opera in strutture pubbliche o private, concorre alle finalità sanitarie delle stesse ed è soggetto alla potestà disciplinare dell’Ordine professionale di appartenenza indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro.

Il podologo, in caso di conflitto tra le regole deontologiche e quelle della struttura pubblica o privata nella quale opera, sollecita l’intervento dell’Ordine professionale di appartenenza al fine di tutelare i diritti delle persone assistite e l’autonomia professionale.

In attesa della composizione del conflitto, il podologo assicura il servizio, salvo i casi di grave violazione dei diritti delle persone a lui affidate e del decoro e dell’indipendenza della propria attività professionale.

Il podologo è tenuto al rispetto dei vincoli contrattuali, sia nel pubblico impiego, che nel privato.

Il podologo deve esigere da parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinché le modalità del suo impegno e i requisiti degli ambienti di lavoro non incidano negativamente sulla qualità e la sicurezza del suo lavoro e sull’equità delle prestazioni.

ART. 5

Assistenza domiciliare

Il podologo assicura l'assistenza domiciliare in via preferenziale alle persone assistite non autosufficienti, garantendo la stessa qualità di servizio e cure a tutela della salute della persona assistita.

Nell'assicurare un'adeguata assistenza domiciliare, il podologo deve essere munito di idonee strumentazioni professionali a norma, preservando l'igiene, la sterilità e la sicurezza delle stesse, nell'interesse della salute della persona assistita.

L'assistenza domiciliare non prescinde dall'obbligo della compilazione della cartella clinica podologica e dai relativi adempimenti fiscali.

ART. 6

Promozione della salute, ambiente e salute globale

Il podologo, nel considerare l'ambiente di vita e di lavoro e i livelli di istruzione e di equità sociale quali determinanti fondamentali della salute individuale e collettiva, collabora all'attuazione di idonee politiche educative, di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze alla salute e promuove l'adozione di stili di vita salubri, informando sui principali fattori di rischio.

Il podologo, sulla base delle conoscenze disponibili, si adopera per una pertinente comunicazione sull'esposizione e sulla vulnerabilità a fattori di rischio ambientale e favorisce un utilizzo appropriato delle risorse naturali, per un ecosistema equilibrato e vivibile anche dalle future generazioni.

Art. 7

Qualità professionale e gestionale

Il podologo fonda l'esercizio delle proprie competenze intellettuali e tecnico-professionali su principi di efficacia e di appropriatezza, aggiornandoli alle conoscenze scientifiche disponibili e mediante una costante verifica e revisione dei propri atti.

Il podologo, in ogni ambito operativo, persegue l'uso ottimale delle risorse pubbliche e private salvaguardando l'efficacia, la sicurezza e l'umanizzazione dei servizi sanitari, contrastando ogni forma di discriminazione nell'accesso alle cure.

Art. 8

Status professionale

In nessun caso il podologo abusa del proprio status professionale.

Il podologo che riveste cariche pubbliche non può avvalersene per vantaggio professionale.

Il podologo valuta responsabilmente la propria condizione psico-fisica anche in relazione alla "sindrome da burn-out" e/o condizioni affini che possano inficiare sulla qualità dell'attività professionale.

Art. 9

Dovere di intervento

Il podologo in caso di urgenza, indipendentemente dalla sua abituale attività, deve prestare soccorso e comunque attivarsi tempestivamente per assicurare idonea assistenza in concordanza con la vigente normativa in materia.

Art. 10

Segreto professionale

Il podologo deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione della propria attività professionale. La morte della persona assistita non esime il podologo dall'obbligo del segreto professionale. Il podologo informa i collaboratori e discenti dell'obbligo del segreto professionale sollecitandone il rispetto. La violazione del segreto professionale assume maggiore gravità ove ne possa derivare profitto proprio o altrui, ovvero documento per la persona assistita o per altri. La rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata da una giusta causa prevista dall'ordinamento o dall'adempimento di un obbligo di legge. La sospensione o la cancellazione dagli Albi non dispensano dall'osservanza del segreto professionale.

ART.11

Riservatezza dei dati personali e trattamento dei dati sensibili

Il podologo acquisisce la titolarità dei dati personali della persona assistita o del suo rappresentante legale ed è tenuto al rispetto della riservatezza, in particolare dei dati inerenti alla salute.

Il podologo assicura l'anonimato e la non identificazione dei soggetti coinvolti nelle pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici.

Il podologo può trattare i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute della persona solo con il consenso informato della stessa o del suo rappresentante legale e nelle specifiche condizioni previste dall'ordinamento.

ART. 12

Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle cure

Il podologo opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza della persona assistita e degli operatori coinvolti, promuovendo a tale scopo l'adeguamento dell'organizzazione delle attività e dei comportamenti professionali e contribuendo alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico attraverso:

- l'adesione alle buone pratiche cliniche;
- l'attenzione al processo di informazione e di raccolta del consenso, nonché alla comunicazione di un evento indesiderato e delle sue cause;
- lo sviluppo continuo di attività formative e valutative sulle procedure di sicurezza delle cure;
- la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di eventi sentinella, errori, "quasi-errori" ed eventi avversi valutando le cause e garantendo la natura riservata e confidenziale delle informazioni raccolte.

ART. 13

Aggiornamento e formazione professionale permanente

Il podologo, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori.

Il podologo deve assolvere agli obblighi formativi.

Adotta l'empowerment come strumento fondamentale ed efficace per la promozione della salute e per una distribuzione dinamica delle competenze, trasformandosi in erogatore e collaboratore di percorsi di prevenzione e di servizi.

Pone la persona assistita al centro delle sue cure, incoraggiandone la partecipazione nel processo decisionale e terapeutico che sta affrontando, al fine di assottigliare la distanza della stessa al percorso di cura ed al professionista, migliorando l'equità e la qualità di vita.

TITOLO III RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA

ART. 14

Relazione di cura

La relazione tra podologo e la persona assistita è basata sulla libertà di scelta reciproca e sull'individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità.

Il podologo nella relazione persegue l'alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti ed anche un'informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura.

Il podologo segnala alle autorità competenti situazioni di abuso o di vita non idonee a proteggere la salute, la dignità e la qualità della persona fragile.

ART. 15

Rifiuto di prestazione professionale

Il podologo può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, ovvero quando venga meno la reciprocità del rapporto di fiducia a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocimento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione.

ART. 16

Continuità delle cure

Il podologo garantisce la continuità delle cure e, in caso di indisponibilità, di impedimento o del venire meno del rapporto di fiducia, assicura la propria sostituzione informando la persona assistita.

Il podologo che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, invia la persona assistita ad altro professionista con specifiche competenze.

ART. 17

Documentazione sanitaria

Il podologo deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere a disposizione della stessa o del suo rappresentante legale o di altri professionisti sanitari e istituzioni da essa indicati per iscritto, la documentazione clinica in suo possesso.

Il podologo, nei casi di arruolamento in protocolli di ricerca, registra i modi e i tempi dell'informazione e del consenso informato anche relativamente al trattamento dei dati sensibili.

ART.18

Cartella clinica podologica

Il podologo redige la cartella clinica podologica, quale documento essenziale della presa in carico della persona assistita, con completezza, chiarezza e diligenza e ne tutela la riservatezza; le eventuali correzioni vanno motivate e sottoscritte.

Il podologo riporta nella cartella clinica podologica i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostico-terapeutiche di propria competenza a tal fine praticate; registra il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o nell'eventuale pianificazione anticipata delle cure nel caso di persona assistita con malattia progressiva, garantendo la tracciabilità della sua redazione.

Il podologo registra nella cartella clinica podologica i modi e i tempi dell'informazione e i termini del consenso o dissenso della persona assistita o del suo rappresentante legale anche relativamente al trattamento dei dati sensibili, in particolare in casi di arruolamento in protocolli di ricerca.

ART. 19

Documentazione clinica

Il podologo è tenuto a documentare alla persona assistita il suo stato di salute, in modo tale da attestare in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici e strumentali validati direttamente constatati od oggettivamente documentati

ART. 20

Risoluzione del rapporto fiduciario

Il podologo, se ritiene interrotto il rapporto di fiducia con la persona assistita o con il suo rappresentante legale, può risolvere la relazione di cura con tempestivo e idoneo preavviso, proseguendo la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui saranno trasmesse le informazioni e la documentazione utili alla continuità delle cure, previo consenso scritto della persona assistita.

ART. 21

Corretta indicazione nell'acquisto di prodotti e presidi

Nell'atto di consigliare prodotti medicinali da banco, al podologo è vietata ogni forma di segnalazione concordata che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o altre utilità.

Viene fatto divieto al podologo di commerciare e/o vendere qualsiasi presidio sanitario, dispositivo medico topico, cosmetico, prodotti fitoterapici e farmaceutici, nell'esercizio della propria attività.

ART. 22

Conflitto di interessi

Il podologo evita qualsiasi condizione di conflitto di interessi nella quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura.

Il podologo dichiara le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione.

TITOLO IV INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CONSENSO E DISSENSO

ART. 23

Informazione e comunicazione con la persona assistita

Il podologo garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un'informazione comprensibile ed esaustiva adeguando la comunicazione alla capacità di comprensione inerenti la prevenzione, il percorso diagnostico, i prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che la persona assistita dovrà osservare nel processo di cura.

Il podologo rispetta la necessaria riservatezza dell'informazione e la volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione, riportandola nella documentazione sanitaria, ed al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale.

ART. 24

Informazione e comunicazione a terzi

L'informazione a terzi può essere fornita previo consenso esplicitamente espresso dalla persona assistita.

Il podologo raccoglie gli eventuali nominativi delle persone indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.

La rivelazione del segreto professionale è ammessa previa autorizzazione della persona interessata, informata circa le conseguenze della scelta. A prescindere da detta autorizzazione, la rivelazione è ammessa per l'adempimento di obblighi derivanti dalla normativa vigente ovvero in caso di pericolo, grave e non altrimenti evitabile, per la vita o l'incolumità di terze persone e comunque nei limiti di quanto a ciò necessario.

Il professionista sanitario informa collaboratori e studenti del vincolo del segreto professionale.

ART. 25

Consenso e dissenso informato

L'acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del podologo, non delegabile.

Il podologo acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso della persona assistita, ed in caso di minore tiene in adeguata considerazione le opinioni da esso espresse in tutti i processi decisionali che lo riguardano.

Il podologo, in caso di persona assistita minore o incapace, acquisisce dal rappresentante legale il consenso o il dissenso informato alle procedure diagnostiche e/o agli interventi terapeutici.

Il podologo segnala all'Autorità competente l'opposizione da parte del minore informato e consapevole o di chi ne esercita la potestà genitoriale a un trattamento ritenuto necessario e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.

TITOLO V RICERCA E SPERIMENTAZIONE

ART. 26

Sperimentazione scientifica

Il podologo nell'attività di sperimentazione persegue il progresso della medicina fondandolo sulla ricerca scientifica, il cui obiettivo primario è quello di migliorare le conoscenze e gli interventi preventivi, diagnostici e terapeutici al fine di tutelare la salute e la vita, applicando sempre i principi della medicina basata sull'evidenza scientifica.

ART. 27

Sperimentazione umana e sperimentazione clinica

Il podologo informa il soggetto reclutato in merito agli scopi, ai metodi, ai benefici prevedibili e ai rischi, fermo restando il diritto dello stesso di interrompere la sperimentazione in qualsiasi momento, garantendo in ogni caso la continuità assistenziale, anche in caso di minore o di persona incapace.

Il podologo propone e attua protocolli sperimentali clinici a fini preventivi o diagnostico-terapeutici su volontari sani e malati se sono scientificamente fondati la loro sicurezza e il razionale della loro efficacia.

La redazione del rapporto finale di una sperimentazione è una competenza esclusiva e non delegabile del podologo sperimentatore.

ART. 28

Comitato Etico

Il podologo se promotore, sperimentatore o soggetto coinvolto nella ricerca, è a conoscenza della necessità di richiedere la valutazione dello studio da parte del Comitato Etico che, secondo le normative vigenti, formula pareri di conformità a principi etici in merito alle sperimentazioni cliniche e garantisce la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti coinvolti negli studi.

TITOLO VI ONORARI PROFESSIONALI, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ SANITARIA

ART. 29

Il Compenso

Il podologo, nel perseguire il decoro dell'esercizio professionale e il principio dell'intesa preventiva, commisura l'onorario alla difficoltà e alla complessità dell'opera professionale, alle competenze richieste e ai mezzi impiegati, tutelando la qualità e la sicurezza della prestazione.

Il podologo comunica preventivamente in forma scritta, il compenso alla persona assistita, che, ove sia condiviso, lo sottoscrive; in ogni caso, il compenso non può essere subordinato ai risultati della prestazione professionale.

Il podologo può prestare gratuitamente la propria opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o indebito accaparramento di utenza, pur rispettando la normativa vigente.

ART. 30

Informazione sanitaria

Il podologo promuove e attua un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell'interesse generale.

Il podologo nell'ambito dell'educazione e della prevenzione sanitaria e relativamente a patologie di interesse podologico, può divenire promotore di giornate di sensibilizzazione ed informazione, anche in strutture non sanitarie, fermo restando il carattere occasionale di tale servizio

Il podologo, evita qualsiasi tipo di pubblicità della propria attività professionale a promozione delle proprie prestazioni.

ART. 31

Pubblicità sanitaria e divieto di patrocinio a fini commerciali

La pubblicità inerente l'attività sanitaria del podologo e delle strutture sanitarie pubbliche o private, ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali, l'attività svolta e le caratteristiche del servizio offerto.

La pubblicità sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione di podologo, dovendo sempre essere veritiera, corretta e funzionale all'oggetto dell'informazione, mai equivoca, ingannevole o denigratoria.

Il podologo nell'ambito della sua professione non concede patrocinio a forme di pubblicità promozionali per scopi di natura commerciale di prodotti sanitari o di qualsivoglia altra natura.

TITOLO VII RAPPORTI CON I COLLEGHI

ART. 32

Rapporti tra colleghi

Il podologo impronta il rapporto con i colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione e al reciproco rispetto delle competenze tecniche, funzionali ed economiche, nonché delle correlate autonomie e responsabilità.

Il podologo affronta eventuali contrasti con i colleghi nel rispetto reciproco e salvaguarda il migliore interesse della persona assistita, ove coinvolta.

Il podologo, in caso di errore professionale di un collega, evita comportamenti denigratori e colpevolizzanti, soprattutto se in presenza della persona assistita

ART. 33

Consulto e consulenza

Il podologo, previo consenso dell'interessato o del suo rappresentante legale, propone il consulto con altro collega ovvero la consulenza presso strutture idonee, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso. Lo specialista o il consulente che visita la persona assistita deve fornire una dettagliata relazione diagnostica e l'indirizzo terapeutico consigliato, debitamente sottoscritti.

ART. 34

Affidamento degli assistiti

I podologi coinvolti nell'affidamento delle persone assistite, in particolare se complesse e fragili, devono assicurare il reciproco scambio di informazioni e la puntuale e rigorosa trasmissione della documentazione sanitaria con altri professionisti sanitari.

TITOLO VIII

RAPPORTI INTRA E INTERPROFESSIONALI

ART. 35

Rapporti con l'Ordine professionale

Il podologo deve collaborare con il proprio Ordine nell'espletamento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento.

Il podologo comunica all'Ordine tutti gli elementi costitutivi dell'anagrafica, compresi le specializzazioni e i titoli conseguiti, per la compilazione e la tenuta degli Albi, degli elenchi e dei registri e per l'attività di verifica prevista dall'ordinamento.

Il podologo comunica tempestivamente all'Ordine il cambio di residenza, il trasferimento in altra provincia della sua attività, la modifica della sua condizione di esercizio ovvero la cessazione dell'attività.

Il podologo comunica all'Ordine le eventuali infrazioni alle regole di reciproco rispetto, di corretta collaborazione tra colleghi e di salvaguardia delle specifiche competenze anche tra professionisti sanitari di altre aree.

Il podologo eletto negli organi istituzionali dell'Ordine svolge le specifiche funzioni con diligenza, imparzialità, prudenza e riservatezza.

ART. 36

Rapporto con altre professioni sanitarie

Il podologo si adopera per favorire la collaborazione, la condivisione e l'integrazione fra tutti i professionisti sanitari coinvolti nel processo di assistenza e di cura, nel rispetto delle reciproche competenze, autonomie e correlate responsabilità.

Il podologo sostiene la formazione interprofessionale, il miglioramento delle organizzazioni sanitarie nel rispetto delle attività riservate e delle funzioni assegnate e svolte e l'osservanza delle regole deontologiche.

ART. 37

Prestanomismo e favoreggiamento all'esercizio abusivo della professione.

Al podologo è fatto divieto di collaborare con soggetti non abilitati alla professione di podologo a qualsiasi titolo o di favore, fungendo da prestanome o omettendo la dovuta vigilanza.

Il podologo che venga a conoscenza di prestazioni effettuate da non abilitati alla professione di podologo, o di casi di favoreggiamento dell'abusivismo, è obbligato a farne denuncia all'Ordine territorialmente competente.

Al podologo è fatto assoluto divieto di trasferire nozioni tecnico pratiche di propria ed esclusiva competenza a soggetti che non sono in possesso del titolo abilitante, fatta eccezione per gli studenti universitari dei corsi di laurea in Podologia.

TITOLO IX PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E NORME SANZIONATORIE

ART. 38

Il podologo conosce ed osserva il Codice Deontologico. L'inosservanza delle norme contenute nel presente Codice ed ogni azione od omissione comunque contraria al decoro, dignità ed al corretto esercizio della professione, sono sanzionate dall'Ordine professionale di appartenenza.

ART. 39

Il podologo che non osservi le norme contenute nel presente Codice, nonché le disposizioni applicabili all'esercizio professionale, ivi comprese le linee guida, le raccomandazioni e le buone pratiche, è sottoposto a procedimento disciplinare. Il competente Ordine ha il compito di verificare la fondatezza degli addebiti pervenuti e, laddove li ritenga fondati, di porre in essere i procedimenti inerenti all'adozione delle sanzioni disciplinari, cui si rinvia per quanto non espressamente previsto nel presente Codice. Le sanzioni disciplinari devono essere adeguate alla volontarietà ed alla gravità del fatto, devono tenere conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, inerenti la condotta del professionista.

ART. 40

Le sanzioni disciplinari si distinguono in:

a) **sanzioni formali, che non incidono sulla continuità dell'esercizio professionale:**

1. **avvertimento:** richiamo in ordine alla violazione compiuta, con contestuale avvertimento che tale comportamento non abbia più a ripetersi;

2. **censura:** richiamo scritto, che consiste nell'adozione del provvedimento di biasimo formalizzato nei confronti dell'iscritto.

b) **sanzioni sostanziali, che comportano in via temporanea e/o definitiva la perdita della qualità di esercente la professione sanitaria:**

1. **sospensione temporanea dall'esercizio professionale** da uno a sei mesi;

2. **radiazione dall'Albo**, con cancellazione ed estromissione dall'Ordine professionale di appartenenza e con correlativo divieto permanente di esercitare la professione.

TITOLO X

DISPOSIZIONE FINALE

Gli Ordini TSRM e PSTRP recepiscono il presente Codice, nel quadro dell'azione di indirizzo e di coordinamento esercitata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e ne garantiscono l'osservanza. Gli Ordini TSRM e PSTRP provvedono a consegnare ufficialmente il Codice deontologico o, comunque, a renderlo noto ai singoli iscritti agli Albi ed a svolgere attività formative e di aggiornamento in materia di etica e di deontologia. Il presente Codice resta in vigore fino alla sua revisione, che potrà essere effettuata in ogni momento, attraverso integrazioni, modifiche ed aggiornamenti, secondo le esigenze di adeguamento che verranno evidenziate nel corso del tempo a livello ordinistico e di Federazione. Le disposizioni specifiche di questo Codice costituiscono esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti dei podologi che si ispirano e si attuano, nell'agire quotidiano, ai principi espressi

nella Costituzione Etica della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.